
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2013 PER GLI ARTIGIANI E GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

L'art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 %.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2013, sono pari alla misura del 21,75 %.

Per i soggetti di età superiore a 65 anni, già pensionati INPS, tale aliquota è ridotta, a domanda, del 50 %, mentre per i coadiuvanti di artigiani e commercianti di età inferiore a 21 anni, l'aliquota contributiva è ridotta di tre punti percentuali (18,75 %).

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla aliquota sopra indicata va sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva utile per l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 207/1996

Contribuzione sul minimale di reddito

Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ 15.357,00**.

Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il minimale di **€ 15.357,00** annui in base alle citate aliquote e fino al limite di **retribuzione annua pensionabile** pari, per il 2013, all'importo di **€ 45.530,00..**

Per i redditi superiori a **€ 45.530,00 annui** è previsto l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Il massimale di reddito

La legge prevede anche un limite massimo di reddito, oltre il quale non è più dovuto il contributo. Il limite, detto "**massimale**", è variabile e si modifica ogni anno: per il 2013 è di **€ 75.883,00** .

Per gli artigiani e per i commercianti che siano privi di anzianità contributiva antecedente il 1^a gennaio 1996 o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per il 2013 è di **€ 99.034,00** .

Contribuzione per le prestazioni di maternità

Il contributo dovuto dagli artigiani e dai commercianti per le prestazioni di maternità è confermato, per il 2013, nella misura di **€ 0,62 mensili**, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

a) **imprese familiari legalmente costituite**: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- ❑ 16 maggio
 - ❑ 16 agosto
 - ❑ 16 novembre
 - ❑ 16 febbraio 2014
- } 2013

per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito (c.d. "quote fisse");

- ❑ entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

LA TABELLA DEGLI IMPORTI DA VERSARE PER IL 2013

REDDITO DI IMPRESA		ARTIGIANI		COMMERCianti	
		Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni	Titolari e familiari con età oltre 21 anni	Familiari con età fino a 21 anni
1	Da € 0 a € 15.357,000	€ 3.347,59 (21,75% sul minimale+7,44 ctr.maternità)	€ 2.886,88 (18,75% sul minimale+7,44 ctr.maternità)	€ 3.361,41 (21,84% sul minimale+7,44 ctr.maternità)	€ 2.900,70 (18,84% sul minimale+7,44 ctr.maternità)
2	Per la parte eccedente € 15.357,00 e fino a € 45.530,00	21,75%	18,75%	21,84%	18,84%
3	Per la parte eccedente € 45.530,00.e fino a € 75.883,00	22,75%	19,75%	22,84%	19,84%
	Per la parte eccedente € 45.530,00.e fino a € 99.034,00 <i>solo per coloro che erano privi di contribuzione al 31/12/1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo</i>	22,75%	19,75%	22,84%	19,84%

Minimale 2013 fissato in € 15.357,00